## REPUBBLICA ITALIANA



Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prot. n°13374 Roma, 17.11.2016

All' Assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale

Ai Sigg. Dirigenti referenti

Oggetto: Report del Coordinamento interregionale della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca – ambito Professioni, del 10 novembre 2016, ore 10.30, presso la sede di Tecnostruttura, Via Volturno, 58 Roma.

Presenti alla riunione: (foglio presenze in allegato).

Presenti inoltre i referenti di Tecnostruttura e per la Regione Siciliana, Rosanna Fazio del Dipartimento degli Affari Extraregionali - Sede di Roma.

Il dott. Grondoni della Regione Toscana, coordinatore in materia di Professioni, esamina assieme ai

tecnici delle Regioni i punti iscritti all'ordine del giorno:

Guida turistica. Nazionale.

Il dott. Grondoni riferisce che, nella scorsa riunione del 7 novembre 2016, i tecnici delle Regioni

della Commissione Turismo, hanno proposto modifiche sostanziali al testo della bozza di decreto

attuativo dell'art. 3, della legge 97/2013, Guida turistica nazionale, rispetto a quella approvata a

marzo dal Coordinamento Professioni, la più importante delle quali riguardava il corso di

formazione di 600 ore obbligatorio, solo per chi possiede il diploma di scuola superiore o il diploma

di laurea, volto ad acquisire non solo le competenze tecnico professionali, ma anche le conoscenze

sul patrimonio storico artistico e culturale.

Il dott. Grondoni riferisce di aver precisato in quella sede che, nel caso in cui si fosse condivisa tale

proposta, lo standard professionale andava completamente rimodulato.

In sede di riunione odierna, comunica che si riscontrano delle difficoltà tecniche sulle competenze

culturali, poiché non si hanno conoscenze sul patrimonio storico e culturale, pertanto i tecnici della

Formazione, possono apportare solo competenze di carattere metodologico e non di merito.

Il coordinatore invita le Regioni a candidarsi per l'elaborazione di uno standard tecnico-

professionale di 600 ore per il profilo di Guida turistica nazionale, per definire successivamente al

decreto, il contenuto del decreto di cui all'All. 1.

Inoltre, il dott. Grondoni comunica che, alle ore 12.00, si riunirà congiuntamente il coordinamento

Professioni e Turismo, presso la sede romana della Regione Abruzzo per la condivisione di una

posizione unitaria regionale da sottoporre al Ministero per i beni e le attività culturali alla

successiva riunione prevista per le ore 14.30.

Avvio del confronto in merito alla predisposizione dello standard di: Giardiniere.

La Legge 154/2016, all'art. 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" regolamenta

l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, introducendo l'obbligo del possesso di un

"attestato idoneità per imprese" da conseguire al termine di un corso di formazione regionale.

L'attività formativa è rivolta a chi non ha mai svolto la professione.

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno determinare il profilo di giardiniere,

prendendo come base di studio i profili attinenti alla figura richiesta dalla legge 156/2016, già

esistenti nelle altre Regioni.

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455

2/5

A tal fine, si sollecitano i colleghi del Gruppo Professioni che hanno già introdotto la figura nei loro

repertori, di trasmettere a Tecnostruttura eventuali contributi al riguardo.

Tecnostruttura, infatti, è stata incaricata di assemblare i diversi profili adottati dalle Regioni, nel

settore agricolo.

Le Regioni Puglia e Liguria comunicano che hanno già provveduto ad inviare il profilo di

giardiniere.

Gommisti e carrozzieri

Il Dr. Grondoni, nella seduta della IX Commissione del 20 luglio 2016, ha riferito la questione

posta dalla Confartigianato con nota del 13 luglio 2016 indirizzata all'Assessore Grieco chiedendo

chiarimenti in merito alla previsione relativa all'abilitazione all'esercizio delle professioni di

Gommisti e Carrozzieri.

Nello specifico l'art. 7, co. 2, lettera b), della L. 122/92, prevede l'obbligatorietà di fare almeno un

anno di esperienza lavorativa alle dipendenze di una impresa del settore, anche nel caso in cui

l'aspirante responsabile tecnico sia già titolare di un'impresa di autoriparazioni.

In sede di riunione, del 20 luglio 2016, la IX Commissione ha deciso di inviare una nota al riguardo,

alla Commissione Attività Produttive in ragione della competenza congiunta, per giungere ad una

posizione congiunta da rappresentare al MISE, in vista di un possibile intervento di modifica della

norma nazionale.

Nella seduta del 20 ottobre 2016, congiuntamente le Commissioni, Istruzione, Lavoro Innovazione

e ricerca ed Attività produttive hanno deciso di inviare una nota al Mise, suggerendo di valutare

nelle sedi opportune l'adozione di una circolare interpretativa della norma in questione, che estenda

anche alle categorie di carrozzieri e gommisti quanto previsto per i meccatronici con la Circolare

11 marzo 2013 del MISE, in ordine alla possibilità di "valutare l'esperienza professionale

acquisita".

In sede di riunione, il dott. Grondoni invita i tecnici delle Regioni presenti a costituire un gruppo di

lavoro per pervenire ad uno standard professionale e formativo unitario di tutte le Regioni sulla

falsariga di quello del tecnico meccatronico.

Informativa su FER

FER Informativa sulla risposta del MISE in tema di formazione e aggiornamento

Il dott. Grondoni ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in data 14 luglio

alla mail inviata dal Gruppo Professioni avente ad oggetto alcuni chiarimenti sulla formazione e

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455

3/5

l'aggiornamento degli installatori di impianti a fonte rinnovabile.

In particolare, la mail del Ministero fornisce importanti indicazioni sulla obbligatorietà dei corsi di

aggiornamento professionale e sui tempi entro cui adeguarsi.

Va considerato che nei vari territori i corsi sono partiti in tempi diversi, e in altre Regioni devono

ancora partire, ciò comporta un disallineamento dei termini di validità dell'aggiornamento che

alcune Regioni hanno spostato al 31/12/2016 e altre addirittura al 2019.

Inoltre, permangono difficoltà ad applicare le previsioni circa l'aggiornamento delle anagrafiche

delle imprese deputate alla installazione degli impianti FER, poiché non risulta attivata la relativa

sezione nell'albo degli artigiani presso le Camere di Commercio.

Si attende la risposta del Mise e della Camera di Commercio in merito all' aggiornamento e

riconoscimento della qualifica anche per chi proviene da altra Regione.

Il dott. Grondoni chiede la candidatura delle Regioni per la costituzione di gruppo ristretto che

lavori sul testo dell'accordo per la costruzione di uno standard comune.

Si candidano le Regioni Puglia e Lombardia.

Informativa sui lavori del Tavolo con il DPE

Il dott. Grondoni comunica che trasmetterà al dipartimento politiche europee, il documento

riassuntivo delle 10 Regioni inerente le informazioni richieste dallo stesso DPE.

Il dott. Grondoni sollecita inoltre le Regioni che non hanno ancora fornito il proprio contributo.

Massofisioterapisti: esiti ricognizione sollecitata dal Min salute.

Il dott. Grondoni sollecita le Regioni a fornire le informazioni richieste dal Ministero della Salute

sul numero degli operatori formati nel periodo a partire dall'anno 1999 fino al 2015 da

istituti/scuole insistenti sul territorio regionale di competenza a compimento di corsi per

Massofisioterapisti regolarmente autorizzati.

Professioni regolamentate a titolarità regionale: caricamento nell'Atlante del Lavoro e delle

Qualificazioni. Esiti della riunione di GT competenze del 3 novembre 2016.

Richiesta di Tecnostruttura al gruppo di Professioni e al coordinamento di un mandato a procedere.

Esiti ricognizione 23 profili previsti in "European ICT Professional Profiles based on the e-

CF".

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455

4/5

Richiesta di ricognizione nelle Regioni relativamente all'esistenza o meno dei 23 profili previsti in European ICT Professional Profiles based on the e- CF".

Il Referente Rosanna Fazio Firmato

Visto
Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti

## **BOZZA DECRETO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 3 L. n. 97/2013 – GUIDA TURISTICA NAZIONALE**

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Articoli	Decrete attuative dell'art 2 della Legge 6 ageste 2012	
Articon	Decreto attuativo dell'art.3 della Legge 6 agosto 2013,	
	n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione euro-	
	pea - Legge europea 2013 Individuazione standard	
	professionale e modalità per l'acquisizione dell'abili-	
	1	
VICTA	tazione all'esercizio della professione di guida turistica	
VISTA	La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	
VICTO		
VISTO	Il d.lgs. n. 59/2010 recante Attuazione della Direttiva	
VISTA	2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno	
VISTA	La Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	
VISTO	Il d.lgs. n. 206/2007 recante <i>Attuazione della Direttiva</i>	
VISTO	2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche	
	professionali	
VISTA	La legge n. 97/2013 recante Disposizioni per l'adempi-	
VISTA	mento degli obblighi derivanti dall'appartenenza	
	dell'Italia all'Ue - Legge europea 2013, art. 3, comma 1,	
	che prevede che l'abilitazione alla professione di Guida	
	turistica sia valida su tutto il territorio nazionale	
VISTO	D.M. 11 dicembre 2015 adottato ai sensi dell'art. 3,	
1.5.1.6	comma 3, della L. n. 97/2013, in G.U. n. 47 del 26	
	febbraio 2016 "Individuazione dei requisiti necessari per	
	l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida	
	turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione"	
CONSIDERATA	La necessità di garantire un livello di formazione pro-	
	fessionale con carattere di omogeneità in grado di	
	qualificare i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività	
	di guida turistica su tutto il territorio nazionale	
ATTESO	Che è Guida turistica chi, per attività professionale,	
	accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto,	
	persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere	
	d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, e illustrare at-	
	trattive storiche, architettoniche, artistiche, monumen-	
	tali e paesaggistiche del territorio visitato.	
VISTI	Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 281/1997 che prevedono	
	che il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in	
	attuazione del principio di leale collaborazione e nel	
	perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economi-	
	cità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono	
	concludere accordi in sede di CSR, al fine di coordinare	
	l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere	
	attività di interesse comune	
ACQUISITO	L'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e	
	delle Province Autonome	<u> </u>
Art. 1 -	La Guida turistica nazionale è la figura professionale	È stato eliminato il riferimento alle attrattive
Definizione	che accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto,	naturali, mentre è stato mantenuto "a piedi
	persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere	o con altri mezzi di trasporto".
	d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici e illustra le at-	
	trattive storiche, architettoniche, artistiche, monumen-	

	Talk and a state of the state o	
Art. 2 -	tali e paesaggistiche del territorio visitato.  L'abilitazione alla professione di Guida turistica, ai sensi	
Abilitazione	dell'art. 3, comma 1, della Legge 97 del 2013, ha valore	
nazionale	su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei siti	
nazionale	individuati dal DM 7 aprile 2015 e successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	Nel testo dell'Accordo allegato, saranno definiti le mo-	
	dalità uniformi, i contenuti e i programmi per l'esple-	
	tamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilita-	
	zione all'esercizio dell'attività di guida turistica.	
Art. 3 - Requisiti necessari per	I requisiti per l'accesso all'abilitazione sono: civili, formativo-professionali, linguistici.  1. Requisiti civili	
l'accesso alla	– maggiore età;	
professione e	<ul><li>cittadinanza italiana o in uno Stato membro</li></ul>	
Titoli	dell'Unione Europea ovvero cittadinanza extraco-	
	munitaria in regola con le disposizioni vigenti in ma-	
	teria di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali	
	accordi bilaterali in materia;	
	<ul> <li>godimento dei diritti civili e politici;</li> </ul>	
	assenza di condanne penali con sentenza passata in	
	giudicato che comportino l'interdizione, anche tem-	
	poranea, dell'esercizio della professione salvo che	
	sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5	
	anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che	
	con sentenza passata in giudicato sia stata concessa	
	la sospensione condizionale della pena	
	·	
	2. Requisiti formativo-professionali: titoli specifici, non specifici, corso di formazione, attestazioni di requisiti linguistici	
	2a) Titoli Specifici	
	Diploma di laurea triennale o quinquennale, in	
	Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia	
	o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal	
	D.M. 9 luglio 2009 e ss. mm;	
	Abilitazione di Accompagnatore Turistico.	
	, -	
	2b) Titoli non specifici	Come concordato in sede di riunione è stato
	Diploma di istruzione secondaria superiore del ciclo	eliminato il riferimento al sistema European
	del sistema educativo, conseguito anche all'estero	Qualifications Framework (EQF).
	purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della	
	competente Autorità italiana;	È stato anche eliminato il riferimento alla
	Diploma di laurea diversa dalle lauree di cui al	laurea in lingue, per sostituirlo con la nuova
	precedente punto 2 a).	formulazione più ampia (in celeste).
	2 Attactazioni di voculatti linguistici	I suddetti titoli non specifici, devono essere
	3. Attestazioni di requisiti linguistici. Il candidato deve presentare, oltre ai requisiti di cui al	integrati da un apposito <i>Corso di formazione</i>
	punto 2a) o 2 b), almeno una delle seguenti attestazioni	per l'abilitazione, di cui all'articolo 4.
	di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede	È stato introdotto il riferimento ad "attesta- zioni".
	l'abilitazione:	È stato eliminato il riferimento all'interprete
	<ul> <li>Certificazione di livello C1, per quanto riguarda le</li> </ul>	linguistico.
	<u> </u>	U

	lingue europee, secondo il Common Framework of	
	Reference for Languages, rilasciata da Istituto	
	autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed	
	Università, di almeno una lingua straniera	
	Diploma di laurea magistrale nella lingua straniera	
	richiesta per l'abilitazione;	
	<ul> <li>Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di</li> </ul>	
	studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue	
	extraeuropee;	
	Attestazione, per i candidati "madrelingua", di titolo	
	di studio equivalente almeno alla scuola secondaria	
	di secondo grado, conseguito nella lingua madre,	
	indipendentemente dal Paese di nascita o	
	nazionalità dei genitori	
	_	Tra le attestazioni si fa riferimento anche a
	Abilitazione di Accompagnatore turistico per la	quella in lingue acquisita dall'accompagna-
	lingua straniera richiesta.	tore linguistico.
Art.4	1. Al fine di esercitare in modo uniforme sul territorio	Sono stati assemblati gli articoli 7 e 8 della
Corso di	nazionale, la professione di guida turistica nazionale, le	proposta originaria.
formazione	Regioni e Province autonome organizzano, o riconosco-	proposta originaria.
professionale	no un Corso di formazione abilitante all'esercizio della	
professionale		
	professione di Guida turistica nazionale, sulla base di	
	principi di standardizzazione dei requisiti professionali	
	previsti dal presente decreto e dall'Accordo allegato.	
	2. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono	
	l'effettuazione dei suddetti corsi attraverso soggetti	
	accreditati e/o attraverso soggetti autorizzati secondo i	
	propri sistemi di formazione.	
	3. I corsi sono obbligatori per i candidati in possesso di	
	titoli non specifici: diploma di istruzione secondaria	Sono stati specificati i titoli per il quali la fre-
	superiore del ciclo del sistema educativo oppure laurea	quenza dei corsi è obbligatoria ovvero facol-
	diversa dalle lauree di cui al successivo comma 4.	tativa.
	4. I corsi sono invece facoltativi per i candidati con titoli	
	specifici: diploma di laurea triennale o quinquennale, in	
	Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia o	
	titolo equipollente; oppure abilitazione per Accompa-	
	gnatore turistico.	
	5. Tali corsi devono avere la durata complessiva minima	
	di 600 ore.	
	6. I contenuti e le specifiche relative ai corsi sono	
A	previsti nell'Accordo in allegato al presente decreto.	
Art. 5 – Esame	1. Alla fine del corso di formazione di cui al precedente	
di abilitazione	articolo, i candidati devono sostenere un esame di abili-	
	tazione, consistente in una prova orale o in una prova	
	scritta con test a risposta multipla da svolgersi in lingua	
	italiana.	
	2. Tale prova verifica le conoscenze del patrimonio ar-	
	tistico, storico, culturale italiano, della storia dell'arte e	
	della geografia turistica italiana, della legislazione e or-	
	ganizzazione turistica, nonché il possesso delle compe-	
	tenze tecnico professionali.	
	3. I candidati che sono in possesso dei <i>Titoli specifici</i> di	
	cui all'articolo 3, sostengono l'esame di abilitazione	
	senza obbligo di partecipare al corso di formazione di	
	cui al precedente comma 1.	
R∩77∆ RE\/IS	SIONATA DM E ACCORDO PER GUIDE TURISTICHE NAZIONALI - 7	ottobre 2016

	<ul> <li>4. A seguito del superamento con esito positivo della prova orale o scritta, verrà rilasciato l'attestato di abilitazione o di qualifica di Guida Turistica Nazionale ed il tesserino di cui all'articolo 9.</li> <li>5. La Guida Turistica Nazionale abilitata esercita la professione nella lingua straniera la cui conoscenza è dimostrata dalla attestazione linguistica presentata dell'art.3 comma 2 punto 3.</li> </ul>	
Art. 6 – Costi di partecipazione	1. Le Regioni e Province autonome possono prevedere il pagamento, a carico del candidato, di un contributo per le spese di espletamento delle procedure relative alla prova finale abilitante di cui all'art. 5, stabilendone l'importo e le modalità di versamento.  2. Spetta alle singole Regioni/Province autonome stabilire se la frequenza ai corsi di cui all'art. 4, sia a pagamento o a titolo gratuito; in caso di corsi a pagamento, il contributo di cui al precedente comma 1, si intende compreso nel costo del corso.  3. I candidati che sostengono l'esame di abilitazione senza partecipare al corso di formazione, sono tenuti al pagamento del solo costo della prova finale, ove previsto.	Sono stati assemblato gli artt. 5 e 6 dell' originaria proposta accordo.
Art. 7 – Commissione d'esame	<ol> <li>Le Regioni e Province autonome o le Amministrazioni da loro delegate per organizzare l'esame nominano la Commissione d'esame composta almeno da:         <ul> <li>un Dirigente o un Funzionario appartenente all'Amministrazione che effettua la nomina con funzione di Presidente;</li> <li>un docente competente per ciascuna materia di esame appartenente ad Enti di Formazione riconosciuti ovvero un docente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo grado.</li> </ul> </li> <li>La Commissione, prima della prova finale, articola il programma della prova, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione dei titoli.</li> </ol>	I docenti saranno in numero pari alle materie di esame, quindi il relativo numero sarà indicato non appena saranno individuate le materie di esame.
Art. 8- Elenco Nazionale Mibact	<ol> <li>La Guida turistica nazionale abilitata deve richiedere l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale, tenuto dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</li> <li>L'Elenco nazionale delle Guide turistiche di cui al comma precedente è in formato elettronico ed è alimentato dalle banche dati regionali.</li> </ol>	La <b>Regione Abruzzo</b> propone di scrivere "richiede".
Art. 9 Attestato e tesserino di abilitazione	1. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, le Regioni/Province Autonome o le Amministrazioni da loro delegate provvedono a rilasciare agli aventi diritto l'attestato di abilitazione di Guida Turistica nazionale ed un apposito tesserino identificativo professionale di abilitazione a Guida turistica nazionale con un logo unico, l'indicazione della Regione/Provincia autonoma in cui è stata conseguita l'abilitazione, la conoscenza della lingua straniera e conforme al modello approvato dal MIBACT.	Nella riunione del 7 ottobre è stato chiarito che c'è una sola Commissione di esame di nomina pubblica che fa <u>un solo esame pubblico abilitante</u> a guida sia per chi ha seguito il corso, sia per chi non ha seguito il corso. Si esclude, quindi, che ci siano due esami per guida: prima l'esame "qualificante" dell'Ente di formazione e poi un esame "abilitante" della Commissione di esame pubblica.
Art. 10 – Norma transitoria	Le Guide turistiche che, all'entrata in vigore del presente decreto, hanno già conseguito l'abilitazione rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome, o le aspiranti guide che a tale data stanno frequentando gli appositi	Ex art. 6 Decreto

	corsi di formazione professionale o stanno partecipan-	
	do alle apposite sessioni di esame, ovvero hanno acqui-	
	sito l'abilitazione secondo l'ordinamento giuridico di un	
	altro Stato membro dell'Unione Europea, come stabili-	
	to dall'art.3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizio-	
	ni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ap-	
	partenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge euro-	
	pea 2013", mantengono la predetta abilitazione senza	
	necessità di alcun esame integrativo diventando auto-	
	maticamente Guide turistiche nazionali.	
Art. 11 –	(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale	Ex art. 7 Decreto
Clausola di	e per le Province Autonome di Trento e Bolzano)	
salvaguardia	1. Sono fatte salve le competenze in materia di profes-	
	sioni del turismo attribuito dagli statuti speciali e dalle	
	relative norme di attribuzione alle Regioni a statuto	
	speciale e alle Province autonome, che provvedono alle	
	finalità della presente legge ai sensi dei predetti statuti	
	speciali e nel rispetto del diritto comunitario.	

## ACCORDO ALLEGATO AL D.M. -

	Schema di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni,	L'accordo è stato riassunto e
	ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.	riportato nel DM.
	281, su modalità uniformi, contenuti e programmi per	L'accordo dovrebbe concernere
	l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di	più specificatamente, le materie e
	abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.	l'eventuale suddivisione in moduli
		e tempi, del corso di formazione.
Art. 1	I corsi di formazione riguardano le seguenti materie con	
CORSI DI	il relativo numero di ore	
FORMAZIONE -	materie: numero ore	
CONTENUTI E	<ul><li>storia dell'arte;</li></ul>	
PROGRAMMI	<ul> <li>Storia italiana</li> </ul>	
(da discutere in	<ul><li>geografia turistica italiana;</li></ul>	
successive riunioni)	<ul> <li>legislazione e organizzazione turistica;</li> </ul>	
	<ul> <li>competenze tecnico professionali</li> </ul>	
	_	
	elementi di pronto soccorso	
	-	
Art.2 CORSI DI	a) I corsi di formazione sono facoltativi per chi ha titoli	L'articolo è frutto del confronto in
FORMAZIONE -	specifici di cui all'art. 3, comma 2, punto 2a), e obbliga-	sede di riunione del 7 ottobre.
DURATA	tori per chi è in possesso dei titoli non specifici di cui	
	all'art. 3, comma 2, punto 2b), che comunque devono	
	essere frequentati per un numero minimo di ore.	
	b) La prova di esame abilitante è uguale per tutti i	
	candidati, sia per quelli con titoli specifici, sia per quelli	
	con titoli non specifici.	
	c) Si fa rinvio all'Accordo, da discutersi in successive	
	riunioni, per la determinazione del numero di ore di cia-	
	scuna materia oggetto del corso di formazione nonché	
	dei contenuti del corso.	